



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 62

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Con propria ordinanza n. 61 del 10 cm è stata prevista, per il 14.09.2015 in occasione della festa del SS. Patrono, la chiusura delle attività commerciali in questo centro urbano;
- occorre procedere ad una variazione in rettifica della suddetta ordinanza;

DATO ATTO CHE;

- Al fine dell'emissione della nuova ordinanza, come previsto della vigenti normative in materia, telefonicamente, sono state sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in questo centro urbano;
- La festa del SS. Patrono coincide con precedente giorno festivo domenicale e, per tale motivo, è necessario stabilire in quale delle due giornate festive dovrà effettuarsi la chiusura delle attività commerciali;
- con le stesse Organizzazioni Sindacali è stato concordato di disporre per il 14.09.2015 la chiusura di tutte le attività commerciali correnti in questo territorio comunale con eccezione di quelle attività esonerate per legge da tale ordine di chiusura.

SENTITO:

- il Responsabile del Servizio Attività produttive in ordine all'individuazione delle categorie di attività cui la presente ordinanza è

diretta e sull'opportunità di indicare nel giorno di festività Patronale la chiusura di dette attività.

VISTI:

- gli artt. 8 e 21 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 comma 2 della L.R. n. 28/99;
- l'art 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
- le ulteriori normative in tema di commercio in sede fissa e su aree pubbliche.

ORDINA

1. È revocata la propria ordinanza n. 61 del 10.09.2015.
2. E' consentita l'apertura di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale in data 13.09.2015.
3. Per il giorno 14.09.2015 la chiusura di tutte le attività commerciali correnti in questo territorio comunale. Dal suddetto ordine restano escluse le attività commerciali a posto fisso di cui al comma 1 dell'art. 14 L.R. 28/99 e attività commerciali su aree pubbliche di cui alla L.R. 18/95.
4. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite secondo quanto previsto dall'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché dall'art. 6 bis della legge n. 125 del 24.07.2008, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi dell'art. 16 legge 689/81

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on linee sul sito Internet del Comune, nonché affissa nei luoghi pubblici;
- sia data massima pubblicità mediante affissione negli spazi pubblicitari istituzionali;
- sia trasmessa in copia alle OO.SS. di categoria presenti sul territorio, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Polizia Locale.

TERMINI DI RICORSO

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Dalla residenza municipale, 11 settembre 2015



IL SINDACO

Ing. Pietro Di Liberto